

**AGGIORNAMENTO DELLA DEFINIZIONE
DI ATTIVITÀ DETERIORATE**

Roma, aprile 2021

INDICE

<i>PREMESSA</i>	<i>3</i>
<i>1. ATTIVITA' FINANZIARIE DETERIORATE</i>	<i>6</i>
1.1. Sofferenze	7
1.2. Inadempienze probabili	8
1.3. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate	9
<i>2. ESPOSIZIONI IN "CURE PERIOD"</i>	<i>16</i>
<i>3. DEBITORE CON CONTAGIO DA OBBLIGAZIONE CONGIUNTA</i>	<i>17</i>
<i>4. ESPOSIZIONI COMMERCIALI ASSUNTE VERSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, LE AUTORITÀ LOCALI E GLI ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO</i>	<i>18</i>
<i>5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AL FACTORING PRO- SOLVENDO E AI CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI</i>	<i>19</i>
<i>ALLEGATI</i>	<i>22</i>

PREMESSA

Il Regolamento Delegato (UE) N.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (di seguito RD) e gli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n.575/2013 (EBA/GL/2016/07, di seguito GL) introducono modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza (armonizzate e non) e nel bilancio delle banche.

In particolare, l'RD definisce i nuovi criteri in base ai quali un'esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante fissando la soglia di materialità, composta da due distinte soglie:

- la soglia assoluta, rappresentata dall'importo massimo dato dalla somma di tutti gli importi in arretrato del debitore (capitale, interessi e commissioni), è fissata pari a 100 € per le esposizioni retail e a 500 € per le altre.
- la soglia relativa, prevista anche in caso di approccio per transazione, rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto tra l'importo dell'obbligazione creditizia in arretrato e l'importo complessivo di tutte le posizioni verso lo stesso debitore iscritte in bilancio dall'ente¹, è stata fissata dalle autorità competenti pari all'1%². Nel calcolo di tale soglia non sono ammesse compensazioni tra esposizioni scadute e/o sconfinanti e margini disponibili (approccio per debitore) e sono escluse le esposizioni in

¹ Se la banca applica la definizione di default per transazione, l'1% si calcola sul valore della transazione.

strumenti di capitale; sono, invece, incluse (sia al numeratore che al denominatore) le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

Per classificare un debitore in stato di default il superamento di entrambe le soglie (assoluta e relativa) deve avere carattere continuativo ovvero deve persistere da oltre 90gg consecutivi. Il conteggio dei giorni, dunque, decorre al superamento di entrambe le soglie.

Le GL, oltre ad integrare quanto previsto dal RD, forniscono indicazioni ai fini dell'applicazione della definizione di default contenuta nell'articolo 178 del CRR e:

- specificano i criteri di calcolo dei giorni di scaduto;
- specificano gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell'identificazione del probabile inadempimento;
- specificano i criteri minimali di uscita dallo stato di default: le esposizioni creditizie devono continuare a essere rilevate come deteriorate sino a quando non siano trascorsi almeno 3 mesi ("cure period") dal momento in cui non soddisfano più le condizioni per essere classificate come tali e dunque possono essere classificate come in stato di "non default"³;
- specificano le regole di applicazione della definizione di default alle esposizioni creditizie *retail*;

² Cfr. Regolamento UEn.° 2018/1845 della BCE per le banche significative e Comunicazione del 26 giugno 2019 della Banca D'Italia per le banche non significative.

³ Per le esposizioni deteriorate oggetto di misure di forbearance il "cure period" è pari ad almeno un anno.

- consentono l'applicazione di un trattamento specifico per i crediti commerciali verso l'amministrazione centrale, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico (indicando le condizioni al ricorrere delle quali queste tipologie di esposizioni possono essere considerate non in default);
- forniscono indicazioni per il conteggio dei giorni di scaduto nel caso di operazioni di factoring.

Le suddette modifiche - recepite, a meno di un'opzione non esercitata⁴, nel paragrafo sulla "qualità del credito" della circolare n. 272 "Matrice dei conti" - decorrono dal 1 gennaio 2021⁵. Per effetto dei rinvii previsti dalle relative Circolari, tali modifiche si applicano anche alle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e al bilancio bancario (rispettivamente, Circolari n. 115 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata" e n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione").

Le banche significative che optano per un'adozione anticipata di RD e GL applicano i nuovi criteri segnaletici a partire dalle segnalazioni riferite al mese di adozione⁶.

Le successive indicazioni della Nota tecnica sono necessarie a veicolare nella soluzione PUMA quanto previsto dal nuovo RD e

⁴ La Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale competente ha deciso di non applicare quanto previsto dall'art.1, par. 5 del RD in merito alle esposizioni garantite da immobili.

⁵ Cfr. lettera della Vigilanza di giugno 2020 avente come oggetto "Decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina sul default".

⁶ Cfr. Regolamento UEn.° 2018/1845 della BCE per le banche significative (art.4).

dalle LG sia per le banche che per le società finanziarie ex art.106 del TUB⁷.

1. ATTIVITA' FINANZIARIE DETERIORATE

Si definiscono “attività finanziarie deteriorate” le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei “non-performing” come definita negli ITS *“on Supervisory reporting on forbearance and non-performing exposures under article 99(4) of Regulation (EU) No 575/2013”*.

La classificazione tra esposizioni “performing” e “non-performing” esclude le “attività detenute per la negoziazione”.

Inoltre, nella categoria delle esposizioni “fuori bilancio” non devono rientrare i derivati.

Ai fini dell'identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle GL.

⁷ Cfr. Nota Illustrativa “aggiornamenti delle segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione alla “nuova definizione di default” europea” del 10 giugno 2020 (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/nuova-definizione-default/Relazione-illustrativa.pdf>).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole di seguito specificate.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle GL, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

1.1. Sofferenze

La normativa continua a prevedere la segnalazione nelle sofferenze dell'intera esposizione nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.

Sono incluse anche le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 180 degli ITS.

Le modalità di alimentazione dell'input rimangono invariate (cfr. I0321 allegata).

1.2. Inadempienze probabili

La normativa prevede che la classificazione delle esposizioni tra le inadempienze probabili sia il risultato del giudizio dell'intermediario circa l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata indipendentemente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché l'intermediario valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili va incluso, salvo che non ricorrano i presupposti per una classificazione fra le sofferenze, anche il

complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 262 degli ITS.

Le modalità di alimentazione dell’input rimangono invariate (cfr. I0321 allegata)⁸.

1.3. Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate

La categoria include le esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti.

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non- performing exposures with forbearance measures*” di cui al paragrafo 262 degli ITS.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo

debitore o alla singola transazione in caso di esposizioni scadute e/o sconfinanti verso soggetti *retail*.

In entrambi i casi, l'esposizione complessiva verso un debitore (approccio per debitore) oppure la singola esposizione (approccio per transazione) deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante deteriorata qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie:

- a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*;
- b) limite relativo dell'1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie del debitore⁹.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle GL e i 90 giorni sono sostituiti da 180 giorni.

In caso di approccio per controparte nel calcolo di tale soglia non sono ammesse compensazioni tra esposizioni scadute e/o sconfinanti e margini disponibili. Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni della banca segnalante

⁸ Il paragrafo 5 delle GL fornisce una serie di utili indicazioni ai fini dell'individuazione delle inadempienze probabili.

⁹ Se la banca applica la definizione di default per transazione, l'1% si calcola sul valore della transazione.

nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

In caso di approccio per transazione qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (c.d. "pulling effect"). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

Le modalità di alimentazione dell'input PUMA e la funzione F27_9 (allegata), inerente il trascinarsi della condizione di scaduto e/o sconfinante, vengono parzialmente riviste a seguito delle nuove indicazioni sul calcolo della soglia di materialità e il conteggio dei giorni di scaduto previste dal RD e dalle LG (cfr. I0321 allegata). In particolare:

- per entrambi gli approcci continua ad essere richiesto il campo **05058 - DGT ESPOSIZIONE PER FASCIA SCADUTO**. Nel determinare la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie.

Tale campo viene utilizzato ora in CR ai fini della determinazione dello status di scaduto e/o sconfinante della singola linea di credito (variabile di zona controparte “stato del rapporto” – campo 00563) in luogo del campo 05008;

- “approccio per transazione”:
 - ✓ si continua ad alimentare il campo **05008 - LINEA DI CREDITO SCADUTA/SCONFINANTE** con il quale si indica la continuità dello scaduto a livello di singola transazione data dal superamento della soglia di materialità per almeno 90gg o, alternativamente, la permanenza tra le esposizioni scadute/sconfinanti, pur in assenza di continuità dello scaduto, per effetto del “cure period”. Per l’identificazione del “cure period” viene previsto un nuovo valore del dominio del campo: il valore 9 identifica specifici criteri di uscita dallo status di deteriorato previsti dalla normativa e che riguardano:
 - 0 = Linea di credito non scaduta;
 - 1 = Linea di credito scaduta/sconfinante da piu' di 90 gg. e non oltre 180 gg;
 - 2 = Linea di credito scaduta/sconfinante da piu' di 180 gg.
 - 9 = Cure Period

Il valore 9 identifica specifici criteri di uscita dallo status di deteriorato previsti dalla normativa e che riguardano:

- Le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessione possono essere classificate come non deteriorate solo se è trascorso un “cure period” di almeno un anno dall'applicazione delle misure di tolleranza o dalla classificazione tra i deteriorati;
- Le esposizioni creditizie deteriorate non oggetto di concessione possono essere classificate come non deteriorate, solo se è trascorso un “cure period” di 3 mesi dal momento in cui sussistono le condizioni per potere essere riclassificate tra i non deteriorati. Come previsto dal paragrafo 71 (a) delle GL, tali esposizioni, durante il “cure period”, devono continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie di deterioramento nelle quali le stesse si trovavano.

✓ la funzione extra-tabellare F27_9 :

- attribuisce la qualifica di “esposizione scaduta/sconfinante” (campo 05189) e, se l'attività è classificata in un portafoglio soggetto ad *impairment*, imposta il valore 3 del campo 05936 (Stage lfrs9) utilizzando il campo 05008;
- attribuisce la qualifica di “stato in bonis dello strumento” per AnaCredit (campo 05943), utilizzando il campo 05008;
- determina la condizione di “forborne non-performing in cure period di almeno un anno” e di “scaduto/sconfinante in cure period di 3 mesi” (campo 05739);
- applica l'eventuale ‘pulling effect’;
- imposta la variabile “tipo approccio” (campo 05993) con il valore 2 = “singola transazione”.

- “approccio per controparte”:
 - ✓ è necessario fornire in input la FTO 02479.99 corredata del campo **05009 - DIGIT ESPOSIZIONE SCADUTA/SCONFINANTE** con il quale si indica la continuità dello scaduto a livello di debitore data dal superamento della soglia di materialità per almeno 90gg o, alternativamente, la permanenza di un debitore nello status di scaduto/sconfinante per effetto del “cure period”. Per l’identificazione del “cure period” viene previsto un nuovo valore del dominio del campo:
 - 0 = No;
 - 1 = Esposizione scad./scon. da piu' di 90 e fino a 180 gg;
 - 3 = Esposizione scad./scon. da piu' di 180 gg a 1 anno;
 - 4 = Esposizione scad./scon. da piu' 1 anno;
 - 9 = Cure Period (Cfr. campo 05008)
 - ✓ il campo **05008 - LINEA DI CREDITO SCADUTA/SCONFINANTE** sulle singole FTO del cliente scaduto e/o sconfinante non è più necessario; ai fini della determinazione dello status di scaduto e/o sconfinante in CR è utilizzato il campo **05058 – FASCIA DI SCADUTO**;
 - ✓ è introdotto il campo **05632 – DEBITORE CON CONTAGIO DA OBBLIGAZIONE CONGIUNTA** da alimentare sulla FTO 02479.99 con il seguente dominio 0=NO,1=SI¹⁰;

¹⁰ Cfr paragrafo 3 della presente Nota tecnica.

- ✓ è introdotto il campo **05739 – DEBITORE/ESPOSIZIONE IN CURE PERIOD** da alimentare sulla FTO 02479.99¹¹;
- ✓ la funzione extra-tabellare F27_9:
 - estrae le informazioni sui debitori indicati dall'azienda nella **FTO 02479.99** e “trascina” l'informazione sulla condizione di scaduto/sconfinante per debitore - campo **05009 - DIGIT ESPOSIZIONE SCADUTA/SCONFINANTE** - sui record di rapporto per cassa e fuori bilancio riferiti allo stesso cliente;
 - attribuisce la qualifica di “esposizione scaduta/sconfinante” -(campo 05189) e, se l'attività è classificata in un portafoglio soggetto ad *impairment*, impostare il valore 3 del campo 05936 (Stage lfrs9) utilizzando il campo 05009;
 - attribuisce la qualifica di “stato in bonis dello strumento” per AnaCredit (campo 05943), utilizzando il campo 05009;
 - determina la variabile “tipo approccio” (campo 05993) con il seguente dominio:
 - 1= “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta”;
 - 3= “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”
- ✓ viene eliminata la FTO 02477.99 in quanto non più necessaria. Per tutti i clienti diversi da quelli a sofferenza o a inadempienza probabile la condizione di “non performing” sull'intera esposizione del cliente che presenta almeno una

¹¹ Cfr paragrafo 2 della presente Nota tecnica.

esposizione “*non performing with forbearance measures*” (campo 05226 = 9 per la banca individuale o contagio da gruppo) deve essere veicolata attraverso la FTO 02479.99 con campo 05009=9. Di conseguenza viene eliminata la funzione extra-tabellare F27_8 che impostava il campo 05426.

2. ESPOSIZIONI IN “CURE PERIOD”

La normativa prevede specifici criteri di uscita dallo status di deteriorato:

- Le esposizioni creditizie deteriorate oggetto di concessione possono essere classificate come non deteriorate solo se è trascorso un “cure period” di almeno un anno dall’applicazione delle misure di tolleranza o dalla classificazione tra i deteriorati;
- Le esposizioni creditizie deteriorate non oggetto di concessione possono essere classificate come non deteriorate, solo se è trascorso un “cure period” di 3 mesi dal momento in cui sussistono le condizioni per potere essere riclassificate tra i non deteriorati. Come previsto dal paragrafo 71 (a) delle GL, tali esposizioni devono continuare a essere segnalate, durante il “cure period” nelle pertinenti categorie di deterioramento nelle quali le stesse si trovavano.

A tal fine di identificare entrambe le casistiche viene previsto il campo **05739 – ESPOSIZIONE IN CURE PERIOD**, che prevede i seguenti due valori:

1 = “CURE PERIOD” DI 1 ANNO PER ESPOSIZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE;

2= “CURE PERIOD” DI 3 MESI PER ESPOSIZIONI NON OGGETTO DI CONCESSIONE

Il campo 05739 deve essere alimentato in input:

- sulle FTO di sofferenza;
- sulle FTO con campo 05206=1 avendo cura che, in caso di approccio per controparte, esso sia valorizzato con il medesimo valore su tutte le FTO riferite allo stesso debitore;
- sulla FTO 02479.99 con campo 05009=9 (approccio per controparte).

Il campo 05739 viene impostato dalla funzione F27_9 sulle FTO con campo 05008=9 (approccio per transazione).

3. DEBITORE CON CONTAGIO DA OBBLIGAZIONE CONGIUNTA

Le segnalazioni non armonizzate prevedono, per le inadempienze probabili e per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, l'evidenza informativa relativa al “tipo approccio” con distinzione non solo tra approccio per transazione e debitore ma, nell'ambito di quest'ultimo, anche tra debitore contagiato da obbligazione congiunta e debitore non contagiato da obbligazione congiunta.

A tal fine è introdotto il campo **05632 – DEBITORE CON CONTAGIO DA OBBLIGAZIONE CONGIUNTA** il seguente dominio
0=NO 1=SI da alimentare, in caso di approccio per debitore:

- sulla FTO 02479.99 con 05009≠0 (per le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate);
- sulle FTO di rapporto con campo 05206=1 (per le inadempienze probabili).

4. ESPOSIZIONI COMMERCIALI ASSUNTE VERSO LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, LE AUTORITÀ LOCALI E GLI ORGANISMI DEL SETTORE PUBBLICO

Al fine di classificare un debitore in stato di default, in caso di presenza di esposizioni commerciali assunte verso le amministrazioni pubbliche, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, il superamento di entrambe le soglie (assoluta e relativa) deve avere carattere continuativo ovvero deve persistere da 180gg consecutivi, conformemente all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

In caso di approccio per controparte, ai fini del calcolo della “soglia relativa”, i Gruppi PUMA hanno inteso le suddette disposizioni nel seguente modo:

- eventuali esposizioni commerciali scadute da meno di 180gg non devono essere conteggiate nel numeratore ma solo al

denominatore del rapporto mentre viceversa al superamento dei 180gg di scaduto le stesse devono essere conteggiate nel numeratore;

- se la “soglia relativa” è superata per oltre 90gg consecutivi, per effetto della presenza di esposizioni di natura non commerciale, anche le esposizioni commerciali devono essere classificate come “defaulted” nonostante siano scadute da meno di 180gg;
- in caso di presenza di soli rapporti commerciali il conteggio dei giorni di superamento della “soglia relativa” inizia a partire dal 181° gg di scaduto; solo se successivamente la “soglia relativa” risulta superata per oltre 90gg allora un debitore può essere classificato in stato di default¹².

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI AL FACTORING PRO-SOLVENDO E AI CREDITI COMMERCIALI ACQUISTATI

Gli Orientamenti dell'EBA al par. 27 riportano che nel caso di accordi di factoring laddove i crediti commerciali ceduti non siano iscritti nel bilancio del factor (factoring pro-solvendo) e il factor sia responsabile direttamente nei confronti del soggetto cedente fino a una determinata percentuale concordata, il conteggio dei giorni di arretrato dovrebbe decorrere dal momento in cui il conto di factoring è in debito, ossia dal

¹² Resta fermo il fatto che, per classificare il debitore in stato di default, è sempre necessario il superamento anche della “soglia assoluta”.

momento in cui gli anticipi versati per i crediti commerciali eccedano la percentuale concordata tra il factor e il soggetto cedente.

Tale indicazione fa venir meno la regola indicata dalla Banca d'Italia in un chiarimento fornito a febbraio 2010 che disciplinava la rilevazione delle esposizioni scadute riferite alle operazioni di factoring pro-solvendo. In particolare, veniva chiarito che lo scaduto si determina quando "l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere".

Vengono meno pertanto anche i trattamenti di cui alla funzione PUMA F38 (F38_1 per le banche e F38_2 per le finanziarie) per determinare le esposizioni scadute non deteriorate per factoring pro-solvendo. Tali funzioni sono finalizzate, infatti, a i) sommare, per ciascun soggetto cedente, gli importi dei crediti suddivisi per fascia di scaduto e ii) verificare, per ciascun soggetto cedente, se l'anticipo è pari o superiore al montecrediti a scadere.

Per i soggetti cedenti non deteriorati, pertanto, nelle segnalazioni non armonizzate l'intero anticipo viene ora classificato in un solo status di "qualità del credito" in base al valore del campo 05058 alimentato sulla FTO 01151.05:

- Esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate, se campo 05058<>0
- Altre esposizioni non deteriorate, se campo 05058 uguale a zero.

ALLEGATI